

Emendamento SSPC

<<Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 3.bis

Misure per l'evoluzione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica

Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole “in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse” le parole “purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario” sono soppresse.”>>.

Relazione

L'autoconsumo attraverso il modello dei sistemi semplici di produzione e consumo rappresenta uno degli strumenti maggiormente utilizzato da parte dei clienti finali per l'autoapprovvigionamento di energia elettrica consentendo a questi di potersi approvvigionare di energia elettrica a prezzi contenuti e costanti nel corso del tempo realizzando in proprio gli impianti di produzione o anche avvalendosi di produttori terzi insediati presso i propri centri di consumo.

Con l'autoconsumo realizzato attraverso l'assetto di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, i clienti finali possono ottenere l'annullamento delle componenti variabili dei servizi di rete e degli oneri di sistema, tra cui la parte della componente Asos, applicabili all'energia elettrica che sarebbe stata prelevata dalla rete in luogo dell'energia prodotta e autoconsumata.

L'attuale definizione di SSPC poggia sul fondamento dell'unicità del cliente e dell'unicità del produttore, ovvero sul vincolo del legame di appartenenza al medesimo gruppo societario in caso in cui vi siano nel sistema più clienti finali o più produttori. Nel caso di un SSPC già costituito, la condizione di unicità riguardante, in particolare, la produzione, impedisce al cliente finale di prevedere ulteriori sviluppi della produzione presso il proprio sito di consumo tramite la scelta di produttori diversi da sé stesso e/o diversi dal produttore già esistente limitando fortemente la scelta di un'opzione di libero mercato – la produzione – e rendendo più difficoltoso il percorso di abbattimento dei costi della bolletta elettrica per il cliente finale.

Rimanendo ferma la condizione dell'unicità del cliente eventualmente articolato in più clienti del medesimo gruppo societario, consentire che la produzione possa essere realizzata da parte di più soggetti anche indipendenti tra loro, anche non appartenenti al medesimo gruppo societario, consente di incrementare il livello di concorrenza e di scelta da parte dei clienti finali con effetti benefici relativamente alla riduzione dei prezzi di energia autoapprovvigionata e consente un libero sviluppo di ulteriori iniziative di produzione laddove sia già costituito un SSPC.

La misura consente quindi di rinforzare lo strumento dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica per la riduzione delle bollette dei clienti finali a complemento delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19.

La norma non comporta ulteriori oneri per lo Stato.